



COMUNE DI GUBBIO

(Provincia di Perugia)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Nro° 22 del 17.02.2004

Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA in 1^ convocazione

L'anno duemilaquattro il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16,00 e seguenti in Gubbio e nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello risultano:

| Consiglieri | P | A | Consiglieri | P | A | Consiglieri | P | A |
|-------------------------|----|----|--------------------------|----|----|-----------------------|----|----|
| GORACCI ORFEO - Sindaco | SI | | BOSSI UBALDO | SI | | SMACCHI ANDREA | SI | |
| MENICHETTI RENZO | SI | | BELLUCCI REMO | SI | | STIRATI FILIPPO MARIO | SI | |
| FECCHI DANIELA | SI | | MENICONI RENATO | SI | | BIANCARELLI GIUSEPPE | SI | |
| BELLUCCI ANDREA | | SI | BALDELLI RENATO | SI | | BRUNELLI GIUSEPPE | | SI |
| FIORUCCI ELVIO | SI | | STOCCHI ANTONELLA | SI | | CAPANNELLI SPARTACO | SI | |
| DE PRISCO GUIDO | SI | | PANFILI LUCIO | SI | | PASCOLINI STEFANO | SI | |
| PALAZZARI DANIELE | SI | | SCAVIZZI UBALDO EMANUELE | | SI | CHIOCCI G.FRANCESCO | SI | |
| FARNETI RICCARDO | SI | | MINELLI GIOVANNI | SI | | ALOIA NICOLA MARIA | SI | |
| TOGNOLONI GABRIELE | | SI | CORAZZI UBALDO | SI | | ABATE MASSIMILIANO | SI | |
| BEI CLEMENTI ERMANNO | SI | | MONACELLI SAURO | SI | | | | |
| GHIANDONI GINO | | SI | GUERRINI DIEGO | SI | | | | |

Scrutatori : - Fiorucci Elvio – Aloia Nicola - Bellucci Remo -

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. Guido De Prisco nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Dott. Mario Morelli.

OGGETTO

Modifica art.7 regolamento Commissione Pari Opportunità.

Di ciò si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto a norma di legge

Il Presidente
Dr. Guido De Prisco

Il Segretario Generale
Dr. Mario Morelli



COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 22 del 17.02.2004

Il cons. Fecchi riferisce in merito ai lavori svoltisi in III commissione consiliare relativi l'argomento in oggetto, come da verbale in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento per l'istituzione della Commissione Pari Opportunità approvato con delibera di C.C. n. 21 del 02.02.1996 e modificato con delib. C.C. n. 142 del 17.09.98;

Ritenuto opportuno modificare l'art.7 del regolamento stesso inserendo dopo il 2° comma :

"Le lavoratrici dipendenti elette nella commissione hanno inoltre diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art.79 comma 3 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, l'onere finanziario che graverà sul Comune dovrà essere previsto nella programmazione delle attività della commissione di cui al precedente art.5".

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 19.01.2004.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Sviluppo Sociale, Culturale ed Economico, allegato al presente atto;

Con voti 25 favorevoli e n. 1 astenuto (Aloia);

DELIBERA

- Di modificare il regolamento della Commissione Pari Opportunità inserendo all'art.7 dopo il 2° comma :

"Le lavoratrici dipendenti elette nella commissione hanno inoltre diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art.79 comma 3 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, l'onere finanziario che graverà sul Comune dovrà essere previsto nella programmazione delle attività della commissione di cui al precedente art.5".

- Di dare atto che il testo modificato del Regolamento della Commissione Pari Opportunità è quello allegato al presente atto.

Il Presidente

Dr. Guido De Prisco

Il Segretario Generale

Dr. Mario Morelli



COMUNE DI GUBBIO

(Provincia di Perugia)

Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N.ro 22 del 17.02.2004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26 FEB 2004 e vi rimarrà per giorni 15.

Data, 26 FEB 2004

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26 FEB 2004 e vi è rimasta per giorni 15. N. REGISTRO PUBBLICAZIONI: 147

Data, 12 MAR 2004

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il 08 MAR 2004 essendo trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/00), e non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Data, 08 MAR 2004

Il Segretario Generale

Allegato alla delib. C.C.
n. 22 del 17.02.04

COMUNE DI GUBBIO

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1 - Istituzione e finalità

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dell'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

ART. 2 - Compiti della Commissione

La commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento comunale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.


La Commissione in particolare:

- 1) riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
- 2) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito e un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
- 3) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
- 4) opera per una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
- 5) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale.
- 6) compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 2.

La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Guido Le Pavesi

IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
[Firma]



ART. 3 - Composizione e durata

La Commissione è composta da un minimo di 10 e da un massimo di 20 donne, elette con voto limitato dal Consiglio comunale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico, politico in riferimento ai compiti della Commissione sulla base delle candidature richieste dal Sindaco alle organizzazioni politiche e sociali, alle associazioni e ai movimenti femminili ed alle associazioni culturali e sociali. Le componenti la commissione saranno così ripartite:

- n. 4 scelte tra le candidature presentate dai gruppi consiliari (2 espressione dei gruppi di maggioranza e 2 dei gruppi di minoranza);
- n. 5 scelte tra le candidature presentate dai Comitati Territoriali;
- n. 8 scelte tra le candidature presentate dai movimenti femminili e dalle associazioni culturali e sociali;
- n. 3 scelte tra le candidature presentate dalle organizzazioni sindacali.

Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza del consiglio che le ha elette.

Esse continuano tuttavia a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della commissione.

La componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a cinque riunioni consecutive della Commissione decade automaticamente. La decadenza viene comunicata al Presidente del Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni o decadenza di cui al comma 3, subentra entro 10 giorni dalle predette dimissioni, la prima delle non elette che abbia ricevuto almeno un voto tra quelle appartenenti alla lista delle candidature della stessa dimissionaria, come individuate all'art.3. In caso di assenza o rifiuto della subentrante e delle successive fino a esaurimento della lista, per la sostituzione della dimissionaria si procede a nuove elezioni.

ART. 4 - Presidente - Ufficio di Presidenza - Funzionamento

La Commissione nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o in sua vece dall'assessore alla pari opportunità, elegge a maggioranza dei propri componenti il Presidente e la Vice-Presidente. Elegge altresì con voto limitato le tre componenti l'Ufficio di Presidenza.

La Presidente:

1. convoca e presiede le sedute, sentito preventivamente l'Ufficio di presidenza sulla data e argomenti da trattare. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto dei suoi componenti.
2. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.

La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La presidente, sentito il parere della commissione, può invitare, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'O.d.G.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

La commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) delle componenti della Commissione.

ART. 5 - Programma di attività e relazione annuale

La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con l'indicazione dei riflessi finanziari entro il 10 dicembre di ogni anno.

La Commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo provvederà a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, nonché a sottoporre la relazione stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.

ART. 6 - Rapporti di collaborazione

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

1. con il Ministero per le Pari Opportunità, con il Centro Regionale per le Pari Opportunità e con il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità per le lavoratrici istituito con D.M. 8.10.82 e con la commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con analoghi Comitati e Commissioni istituiti presso altri enti che abbiano le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità.
3. con associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.

ART. 7 - Oneri finanziari

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti su proposta della Commissione.

Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale comunale e strumenti adeguati.

Le lavoratrici dipendenti, elette nella commissione hanno inoltre diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 comma 3 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, l'onere finanziario che graverà sul comune dovrà essere previsto nella programmazione delle attività della commissione di cui al precedente art. 5.

Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e in base alle disposizioni adottate.

Le componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per un dipendente comunale quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle proprie funzioni fuori del Comune ove ha sede la Commissione.

Le componenti della Commissione nominano tra le stesse, un segretario verbalizzante: Le componenti la commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede comunale, nella misura ed alle condizioni previste per i consiglieri comunali, per un massimo di 20 sedute annue.

ART. 8 - Informazioni e documenti

Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

ART. 9 - Insediamento

La Commissione è insediata dal Sindaco entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, previa costituzione della stessa ai sensi del precedente art. 3.